

Ancona, 3 luglio 2012
Prot.: 143/12RE

Spett.le
ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino
Via Bramante, 45
61121 Pesaro (PU)
c.a.: Ing. Ettore Pandolfi

Oggetto: Affidamenti di incarichi professionali per “indagine geologica-geotecnica” in Comune di Mondavio, loc. Capoluogo (prot. n.3407 dell’11/06/2012) ed in Comune di Montecalvo in Foglia, loc. Borgo Massano (prot. n.3408 dell’11/06/2012), mediante bandi pubblicati in data 11/06/2012 e scadenza in data 07/07/2012.

Con la presente lo scrivente Ordine dei Geologi delle Marche esaminati i bandi per l'assegnazione degli incarichi professionali di cui all'oggetto, rileva quanto segue:

Il titolo dell'affidamento riporta la dicitura “indagine geologica-geotecnica” ed al paragrafo relativo alla prestazione professionale richiesta si fa riferimento alla “... relazione geotecnica” con i contenuti precisati alle lettere a) e b).

In particolare:

alla lettera a) si riporta: *“illustrazione del programma d'indagine con motivato giudizio sulla affidabilità dei risultati ottenuti e caratterizzazione geotecnica del sottosuolo in relazione alla finalità da raggiungere con il progetto, effettuata sulla base dei dati raccolti con le indagini eseguite. La relazione deve essere corredata da una planimetria con le ubicazioni delle indagini, dalla documentazione sulle indagini in sito ed in laboratorio, dal profilo litologico e stratigrafico del sottosuolo con la localizzazione delle falde idriche”*

alla lettera b) si riporta: *“Definizione geotecnica della struttura di fondazione ottimale, con una previsione dei cedimenti basate sui calcoli svolti con i procedimenti ed i metodi della geotecnica, tenuto conto delle caratteristiche meccaniche dei terreni.....”*

Le nuove norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008 e Circ. n.617/C.S.LL.PP. del 02/02/2009, prevedono la relazione geologica e la relazione geotecnica (Capitoli 6 e 7 delle NTC 2008), entrambi afferenti alle competenze professionali del geologo, la prima in forma esclusiva e la seconda in maniera concorrente (DPR 328/01).

La relazione geologica (cfr.6.2.1 NTC 2008 e Circolare) è il risultato dell'analisi dei caratteri litologici, stratigrafici, idrogeologici, geomorfologici e sismici del territorio e del sito d'intervento.

La relazione geotecnica (cfr.6.2.2 NTC 2008 e Circolare) esplicita i risultati ottenuti dalla indagini e prove geotecniche, descrivendo la modellazione geotecnica dei terreni che interagiscono con l'opera.

Ciò posto, si rileva che, mentre nel titolo dell'affidamento d'incarico si dichiara come oggetto “indagine geologica-geotecnica”, nell'esplicitare i criteri richiesti, non si fa più riferimento alla relazione geologica, bensì alla sola relazione geotecnica, a cui si attribuiscono i contenuti della relazione geologica (lettera a).

Pertanto si chiede di modificare quanto sopra, riportando correttamente la dicitura "relazione geologica", conformemente a quanto previsto dalle norme prestazionali e di regolamento degli appalti pubblici (DPR 207/2010 e D.Lgs.163/2006).

Per quanto riguarda le disposizioni inerenti alla parcella professionale complessiva, si osserva quanto segue:

a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali, l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, ha emanato una propria determinazione, n.49 del 3 maggio 2012, con lo scopo di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti circa le modalità di individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara per prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura, nonché le modalità di determinazione dei requisiti di partecipazione alle gare e di verifica della congruità delle offerte.

Come già più volte evidenziato dall'Autorità *".. è necessario che il corrispettivo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi a base di gara, sia congruo al fine di garantire, in funzione di salvaguardia dell'interesse pubblico, la qualità delle prestazioni (cfr. determinazioni nn. 1/2006, 4/2007 e 5/2010), poiché una carente progettazione, oltre a determinare la realizzazione di opere pubbliche di minor pregio, è stata dall'Autorità individuata in più occasioni come la fonte principale di maggiori costi e tempi di realizzazione, nonché di riserve e di ricorsi giurisdizionali"*.

La determina, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti, suggerisce un sistema di calcolo per gli importi da porre a base di gara: *"In tal senso, il calcolo dell'importo da porre a base di gara dovrebbe trovare una coerenza con i compensi minimi e massimi pagati negli ultimi anni dalle stazioni appaltanti, per servizi tecnici, relativamente alle diverse tipologie ed importi di lavori e di opere individuate sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla determinazione n. 5 del 7 luglio 2010 e per uguali livelli progettuali"*.

Pertanto in relazione a quanto previsto dalla normativa prestazionale e dalla suddetta determina dell'Autorità, si rileva che mentre il D.M. 04/04/2001 fa riferimento alla relazione geotecnica, per la redazione della relazione geologica il calcolo dell'onorario dovrà comunque fare riferimento, a titolo di comparazione, al tariffario dei Geologi.

Si precisa inoltre che il contributo previdenziale per i professionisti Geologi, pari al 2% va versato all'Epap e non al CNPAIA e l'Iva è al 21% anziché al 20% come riportato nel bando.

Quanto infine al richiamato art.1 del D.M. 21-8-1958 (adeguamento, con modificazioni, della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n.143), si ritiene che per quanto esposto in precedenza, non possa essere coerente con la normativa vigente in materia e pertanto non applicabile.

Considerato quindi che:

- i riferimenti e le specifiche del bando sono inesatti ed avulsi dalla normativa vigente, con la citazione di riferimenti legislativi obsoleti ed ampiamente superati sia per gli aspetti tecnici che per quelli giuridico-amministrativi;
- sono presenti ulteriori vizi e lacune sostanziali al fine di avere l'esatta percezione sull'importanza, l'impegno e responsabilità delle prestazioni da espletare (non viene esplicitato l'importo dei lavori dell'opera da realizzare, chi formula il preventivo di spesa delle indagini in sito e di laboratorio, da chi verranno eseguite e dirette le indagini e prove ne tanto meno se e con quale procedura le indagini e prove verranno affidate e liquidate a ditte specializzate;
- le modalità di scelta del vincitore sono a dir poco discutibili e discrezionali;

al fine di evitare l'apertura di contenziosi, nell'interesse comune, **si richiede di ritirare e riformulare i bandi.**

Certi che, nello spirito di massima collaborazione, le osservazioni e i rilievi mossi nei punti precedenti, relativi ad aspetti non solo formali ma sostanziali, possano avere riscontro, rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Geol. Enrico Gennari

